

**Sulla illegittimità del silenzio-inadempimento perpetrato dalla Prefettura sulla istanza di riesame del provvedimento di ritiro della patente
(T.A.R. Campania, sez. V, sent. 2 ottobre 2019, n. 4698)**

E' illegittimo il comportamento inerte della Prefettura dinanzi all'istanza di riesame del provvedimento di ritiro della patente - adottato il 20.10.2016 ed in forza del solo accertamento di una sentenza di condanna a carico dell'interessato - sul presupposto che essa Amministrazione, mediante il riesame avrebbe potuto rivalutare il giudizio di pericolosità sull'interessato e fare applicazione dei principi e delle statuizioni di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 22 del 9.2.2018. Ed infatti, per effetto di tale pronuncia è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare, essendo il Prefetto divenuto affidatario, in forza dell'art. 120, comma 2, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), come riformulato, di una potestà amministrativa di natura discrezionale, da esercitarsi a secondo i consueti principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza motivazionale, a fronte della quale certamente insistono posizioni di interesse legittimo, con il conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Reffo, con domicilio digitale avvocatomarioreffo@mypec.eu;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via A. Diaz, 11, con domicilio digitale napoli@mailcert.avvocaturastato.it;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza notificata l'11.04.2019 tesa ad ottenere il riesame del decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 45231/ PAT/AREA III Ter del 20.10.2016, notificato in data 21.6.2017 e la conseguente restituzione della patente di guida n. NA6279032P emessa in data 13.06.2007, il tutto alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 09.02.2018;

nonché per l'accertamento dell'obbligo e conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere nei termini di legge con provvedimento espresso e motivato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente, rinunciando all'istanza cautelare, agisce per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull'istanza tesa ad ottenere il riesame del decreto del Prefetto di revoca della patente di guida con restituzione del titolo abilitativo, avanzata in considerazione di quanto disposto dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 09.02.2018;

Specificato che, la Corte Costituzionale, con la predetta decisione:

a) ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente";

b) ha ritenuto, in particolare, fondata la questione relativa all'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente per violazione dei fondamentali principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., affermando, nella specie, che la disposizione è illegittima «in quanto ricollega, in via automatica, il medesimo effetto (la revoca di quel titolo) ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualità";

c) ha precisato, inoltre, che un "ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è, poi, ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni»;

Ritenuto essere venuto meno, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 09.02.2018, l'automatismo della revoca della patente conseguente a sopravvenute condanne per reati in materia di stupefacenti in capo al titolare, essendo il Prefetto divenuto affidatario, in forza dell'art. 120, comma 2, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), come riformulato, di una potestà amministrativa di natura discrezionale, da esercitarsi a secondo i consueti principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza motivazionale, a fronte della quale certamente

insistono posizioni di interesse legittimo, con il conseguente radicarsi della giurisdizione amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 28.08.2019, n. 4421);

Precisato che, nella fattispecie all'esame, il provvedimento di revoca non è supportato da alcuna motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza del giudizio di pericolosità sociale, essendo stato adottato in data 20.10.2016, senza potere tenere conto dei principi e delle statuizioni di cui alla sopravvenuta decisione della Corte;

Constatato, in particolare, che l'autorità emanante non ha effettuato alcuna valutazione dei suddetti elementi, mancando una motivazione idonea ad esplicitarne l'iter logico, atteso che il decreto risulta adottato base della sola sentenza di condanna indicata, sul presupposto, rivelatosi erroneo, della natura vincolata dell'atto (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4845);

Valutato che il comportamento inerte tenuto dall'Amministrazione resistente, a fronte dell'istanza del privato, sia, alla luce degli esaminati presupposti, in contrasto con il disposto contenuto nell'art. 2 legge 241/90, nella parte in cui impone alle P.A. il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, in virtù delle "ragioni di giustizia e di equità" nonché in connessione "al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica" (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2468 del 27.04.2012);

Considerato, nello specifico, che il ricorso sia meritevole di accoglimento, dovendosi riconoscere in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto diretto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza delle predette positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro giuridico posto a base della pregressa valutazione di assenza dei requisiti morali (sentenza di illegittimità costituzionale richiamata), un aggiornamento della propria posizione, concludendo il procedimento attivato con l'istanza di revisione mediante un provvedimento espresso e adeguatamente motivato quanto all'eventuale giudizio sulla perdurante pericolosità sociale;

Precisato, in particolare, che "i criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale del Prefetto ai fini del provvedimento di revoca della patente di guida per perdita dei requisiti morali ex art. 120 C.d.S., in seguito a una condanna per violazione dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) sono i seguenti: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future; (b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali; (c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi; (d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo; (e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida; (f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14.09.2018, n. 5509);

Assorbite le ulteriori censure dedotte;

Ritenuto, infine, che, quanto alle spese di giudizio, debba essere fatta applicazione della regola della soccombenza, liquidandosene l'ammontare come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e,

per l'effetto, accerta l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del ricorrente dell'11.04.2019, contestualmente ordinando all'Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Condanna, altresì, l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

